



Allegato A2

Linee guida all'autocertificazione resa ai sensi del comma 2 dell'art. 242 del D.Lgs 152706

La dichiarazione del soggetto responsabile che entro le 48 ore successive alla comunicazione di cui al comma 1 dell'art. 242, sono state realizzate tutte le indagini necessarie a dimostrare che l'evento non ha prodotto nelle matrici ambientali il superamento delle CSC.

Contenuto dell'autocertificazione:

1. dichiarazione del soggetto responsabile che entro le 48 ore successive alla comunicazione di cui al comma 1 dell'art. 242, sono state realizzate tutte le misure necessarie di prevenzione previste dall'art. 240 lettera "i":
2. dichiarazione che non si sono verificati eventi, per i quali è stato necessario eseguire misure di riparazione o interventi di emergenza (art. 240 lettere "l" e "m"), quali ad esempio quelli previsti dall'art. 240 lettera "t";
3. dichiarazione che l'indagine preliminare effettuata risulta rappresentativa dell'evento di potenziale contaminazione rispetto a:
 - matrici ambientali potenzialmente coinvolte
 - localizzazione dei punti di indagine e ubicazione dei punti di prelievo
 - metodologie di campionamento e indagine utilizzati
 - parametri chimici ricercati
 - metodiche analitiche applicate
4. dichiarazione che l'evento di potenziale contaminazione non comporta la presenza di sostanze per le quali non sono disponibili CSC di riferimento;
5. Dichiarazione di non superamento, per le acque sotterranee e terreno, delle CSC relative ai potenziali contaminanti del sito;
6. Dichiarazione che si è provveduto al ripristino della zona potenzialmente contaminata

Documentazione a corredo dell'autocertificazione:

- a) Schede descrittive dei contaminanti di cui all'evento
- b) Descrizione delle misure di prevenzione adottate
- c) Descrizione delle modalità di ripristino della zona potenzialmente contaminata
- d) Cartografia con ubicazione dei punti di indagine
- e) Profondità di campionamento, stratigrafie, descrizione litologica evidenziata dai sondaggi, descrizione delle eventuali evidenze organolettiche in campo
- f) Elenco delle sostanze chimiche ricercate su tutte le matrici ambientali, report analitici di laboratorio certificati
- g) Report fotografici dei luoghi delle diverse fasi di intervento e a completamento degli stessi
- h) Relazione attestante la corretta gestione dei rifiuti corredata dai formulari, elenco trasportatori, siti di smaltimento/recupero e relativi atti autorizzatori.

N.B. le indagini atte a verificare il non superamento delle CSC devono prevedere il prelievo di tutti i campioni in doppia aliquota. Le seconde aliquote dovranno essere conservate a cura del responsabile dell'intervento (allegato 2 – parte quarta D.Lgs 152/06) per il tempo indicato dagli Enti secondo quanto previsto dal punto 5.4 e 5.5 "Bonifica di siti contaminati – Linee Guida" della Deliberazione Giunta Regionale 1° luglio 2008 n. 45, al fine da rendere possibile la presa d'atto delle indagini condotte.